

SENATO DELLA REPUBBLICA
——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 6 giugno 2013

36^a e 37^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 - *Relatori* DE SIANO e ESPOSITO Stefano (*Relazione orale*) (576)

II. Discussione di mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica (*testi allegati*)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*)

MOZIONI SUI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(1-00033) (7 maggio 2013)

LUCIDI, SERRA, FATTORI, BOCCHINO, MOLINARI, CASTALDI, GIARRUSSO, DE PIN, FUCKSIA, SIMEONI, CAMPANELLA, DONNO, GAMBARO, DE PIETRO, CIOFFI, CATALFO, BATTISTA, CAPPELLETTI, BIGNAMI, BENCINI - Il Senato,

premesso che:

l'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici. Il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo. Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, titolo V, capo V, relativo alle società per azioni, sezione XIII, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449), si sovrappone una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso interventi legislativi susseguitisi nel tempo;

in particolare negli ultimi anni la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è assistito ad una sottoposizione delle società pubbliche a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica. Dall'applicazione della normazione speciale inerente alle società pubbliche sono state escluse, in via generale, le società quotate in mercati regolamentati, per le quali opera interamente un regime di mercato; i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati

per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

occorre ricordare che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

rilevato che:

l'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

la partecipazione di controllo in Finmeccanica SpA è pari al 30,20 per cento del capitale sociale. Finmeccanica è una delle realtà industriali più importanti del Paese, presente in settori strategici, capace di operare e competere in ambiti internazionali; al suo interno vi sono punti di vera e propria eccellenza internazionale. La *holding* è attiva nei settori dell'aeronautica, dell'elicotteristica, dell'elettronica applicata alle tecnologie satellitari e alle telecomunicazioni, dei sistemi di controllo delle reti di trasporto ed energia, negli apparati per la produzione di energia elettrica;

al tempo stesso è un gruppo che deve affrontare complesse situazioni di mercato che richiedono iniziative volte a migliorare la competitività e a superare squilibri patrimoniali;

il consiglio di amministrazione della società ha affidato tutti i poteri di gestione al direttore generale, Alessandro Pansa, che ha assunto anche la qualifica di amministratore delegato, in attesa che il Governo proceda alla nomina del nuovo presidente. Il 9 aprile 2013 il Ministro per i rapporti con il Parlamento *pro tempore* Piero Giarda ha dichiarato che l'orientamento del Governo era di rinviare ad un Esecutivo in carica, in pienezza di poteri e non dimissionario, la questione delle nomine (si veda un lancio dell'Ansa del 9 aprile 2013). Successivamente il Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio *pro tempore* Giampaolo D'Andrea, il 15 aprile 2013, intervenendo alla Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, ha confermato l'intenzione del Governo di rinviare le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, eccezion fatta per la Cassa depositi e prestiti (si veda "Il Velino" del 13 aprile 2013);

l'assemblea di Finmeccanica, su proposta del rappresentante del Ministero dell'economia Stefano di Stefano, ha deciso di inserire la sostituzione dell'ex presidente Giuseppe Orsi e del consigliere Franco Bonferroni, entrambi dimissionari, per la prossima assemblea di giugno, chiamata ad approvare il bilancio 2012. Intanto l'attività del gruppo risente del clima di incertezza;

il progetto di bilancio approvato all'unanimità il 23 aprile 2013 dal consiglio di amministrazione di Finmeccanica dichiara una perdita netta di competenza di 828 milioni di euro. Per il secondo esercizio consecutivo, dunque, non vi è dividendo;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

in tal senso è opportuno evidenziare che, secondo quanto riferisce un recente studio di Rete Armida, nel *network* di donne che lavorano nelle carriere direttive della pubblica amministrazione, tra cui le principali

società partecipate dal Ministero dell'economia, tra le quali Eni, Enel, Enav, Anas, Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica, Ferrovie dello Stato e Poste, figura solo una donna alla presidenza della Consip. Non vi sono amministratori delegati di genere femminile negli organismi partecipati da enti pubblici non economici, Ministeri e Regioni a statuto speciale. Nelle amministrazioni che detengono partecipazioni in consorzi o società, la presenza femminile è davvero contenuta, solo il 13 per cento dei consiglieri. Non vi sono donne tra i presidenti degli organismi partecipati dalle Agenzie fiscali, da istituzioni ed enti di ricerca e dai Ministeri;

occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile e al fine di evitare il ripetersi di episodi che hanno visto il coinvolgimento di parte del *management* di Finmeccanica (a prescindere dal rilievo giudiziario, tuttora in corso di accertamento) in questioni che appaiono senz'altro censurabili sotto il profilo dell'opportunità ed in grado di mettere a rischio non soltanto la credibilità dell'intera struttura manageriale della società, ma anche la competitività di una delle più importanti aziende del Paese, è ancora possibile dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle più importanti società italiane;

Finmeccanica, pena il proprio declino, ha l'estrema necessità di tutelare l'immagine dell'azienda, l'onorabilità del suo marchio e la serietà della sua struttura industriale e non può essere guidata in futuro da un *management* che opera in controtendenza alla corretta gestione dell'azienda, impegna il Governo, e in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di principale azionista statale:

1) a disciplinare e rendere pubblici, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare con sollecitudine iniziative atte a consentire, in tempi brevi, considerata l'imminente scadenza del consiglio di amministrazione di

Finmeccanica SpA, la nomina dei nuovi consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, con modalità di esame delle candidature trasparenti, anche attraverso la pubblicazione di un bando per la presentazione delle stesse con contestuale fissazione del termine di deposito, e la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei *curricula* pervenuti;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere la pubblicazione dei *curricula* dei singoli candidati anche sul sito *internet* delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

(1-00051) (29 maggio 2013)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini; il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo

delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le

informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;
considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle

società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLE
RISORSE A FAVORE DEI TERRITORI TOSCANI COLPITI DAL
MALTEMPO NEL NOVEMBRE 2012**

(2-00003 p. a.) (25 marzo 2013)

FILIPPI, AMATI, BARANI, BERTUZZI, BUBBICO, CASSON, CHITI, CUOMO, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, GATTI, GHEDINI Rita, GRANAIOLO, LUMIA, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, MARTINI, MATTEOLI, MATTESINI, MICHELONI, MATURANI, NENCINI, PEGORER, PETRAGLIA, PIGNEDOLI, PINOTTI, PUGLISI, RANUCCI, SANGALLI, SPOSETTI, TOMASELLI, VERDINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 nubifragi intensi hanno interessato le province toscane di Massa, Carrara, Lucca, Grosseto, Arezzo, Siena, Pisa e Pistoia;

la ricognizione effettuata dagli uffici tecnici della Regione a seguito degli eventi ha censito danni alle infrastrutture e opere pubbliche per 360 milioni di euro e danni ai privati e imprese per 112 milioni di euro;

il Presidente della Giunta regionale della Toscana con proprio decreto n. 196 del 13 novembre 2012 ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 67 del 2003, per i territori delle province Massa, Carrara, Lucca e Grosseto e con proprio decreto n. 199 del 15 novembre 2012 ha provveduto ad integrare la dichiarazione di stato di emergenza regionale anche per i territori delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena;

per consentire l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana la legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (recante "Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 66 del 2011"), che ha stanziato 100 milioni di euro dal bilancio regionale. Con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 201 del 27 novembre 2012 è stato approvato, a valere su tali risorse, il piano di interventi urgenti e indifferibili, i cui lavori, per più del 70 per cento, risultano già essere stati avviati;

il Consiglio dei ministri l'11 dicembre 2012 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa,

Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Nello stesso atto sono stati stanziati 14 milioni di euro e con ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012 sono stati disposti i primi interventi urgenti a valere sui 14 milioni di euro citati. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con successiva ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2013, ha approvato il piano degli interventi per il superamento dell'emergenza;

il comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" ha stabilito che il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, fosse incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

la Conferenza delle Regioni del 7 febbraio 2013 ha approvato la ripartizione dei 250 milioni con cui è stato incrementato il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, destinando 110,9 milioni di euro alla Regione Toscana;

il comma 290 della legge di stabilità per il 2013 sancisce che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo è incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei vari territori italiani colpiti dagli eventi alluvionali dal 2009 al 2012, tra cui quelli in Toscana del novembre 2012. La nota del Dipartimento di protezione civile del 4 marzo 2013 assegna alla Regione Toscana 11 milioni di euro e rimanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguiti di competenza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui a tutt'oggi la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha provveduto all'erogazione delle risorse già autorizzate dai commi della legge di stabilità per il 2013 a favore dei territori toscani colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012;

se non si ritenga di dover procedere con la massima sollecitudine all'erogazione delle suddette risorse al fine di rendere nuovamente operative le imprese danneggiate da tale evento calamitoso e consentire alle popolazioni residenti un rapido recupero delle loro abitazioni.

INTERROGAZIONE SULLA MORTE DI UN GIOVANE ITALIANO DETENUTO NEL CARCERE DI GRASSE IN FRANCIA

(3-00066) (21 maggio 2013)

GRANAIOLO, ZANDA, ALBANO, DIRINDIN, PETRAGLIA, CANTINI, PADUA, MATURANI, MARCUCCI, BIANCO, FAVERO, DE BIASI, AMATI, FABBRI, PEZZOPANE, CHITI, ZANONI, MANASSERO, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

Claudio Faraldi, un giovane di 29 anni di Ventimiglia (Imperia), è morto nel carcere francese di Grasse in Costa azzurra, lo stesso dove morì tre anni fa il trentaseienne viareggino Daniele Franceschi;

Faraldi stava scontando una pena di 5 anni per una rapina compiuta nel 2011 ed era detenuto da 6 mesi;

anche in questo caso, come già con Franceschi, le autorità francesi parlano di un attacco cardiaco e anche in questo caso i genitori sostengono che il figlio stava bene, era giovane e sano;

i familiari di Faraldi sono stati avvertiti con grave ritardo se si considera che il decesso sarebbe avvenuto l'8 maggio 2013 e, anche per questa ragione, si chiedono se il congiunto sia stato assistito a dovere, inoltre chiedono di vedere il corpo prima dell'autopsia che verrà compiuta il 16 maggio;

la morte di Faraldi richiama alla mente la drammatica vicenda di Daniele Franceschi le cui cause non sono state ancora chiarite: le autorità francesi effettuarono, infatti, l'esame autoptico senza la partecipazione di un medico di fiducia della famiglia, né italiano, né francese, con la motivazione ufficiale che la procedura di nomina sarebbe stata troppo complessa;

i familiari di Franceschi hanno potuto vedere il corpo solo grazie all'intervento del console generale d'Italia a Nizza, poco prima dell'autopsia, ed hanno dichiarato che il giovane era irriconoscibile, che aveva il volto gonfio, segni rossi sulla guancia e sul naso una macchia scura;

quello che restava del corpo di Daniele Franceschi, dopo l'asportazione di numerosi organi, compreso il cuore, è stato inviato in Italia per essere sottoposto ad una nuova autopsia, ottenuta con difficoltà dai legali della famiglia e infine disposta dalla procura di Lucca; gli organi del giovane non sono ancora stati restituiti alla famiglia;

la vicenda di Franceschi è stata caratterizzata da una serie di risvolti poco chiari, Daniele aveva inviato alla madre, Cira Antignano, alcune lettere nelle quali denunciava di aver subito soprusi, maltrattamenti, minacce di

essere messo in cella con elementi pericolosi e di non essere stato curato quando aveva la febbre molto alta;

considerato che a giudizio degli interroganti:

sembra scarsa la probabilità che si tratti di una semplice coincidenza a causa della somiglianza tra le due tragiche vicende e delle identiche motivazioni dichiarate dalle autorità francesi quali cause del decesso di Daniele e di Claudio;

ad opinione degli interroganti alla luce di questa seconda dubbia morte si potrebbe ritenere che nel carcere di Grasse possano annidarsi persone violente che agiscono indisturbate se non addirittura con la copertura delle autorità locali o che l'omissione di soccorso in caso di malore dei carcerati sia un'abitudine;

le autorità francesi devono fare immediatamente la massima chiarezza senza reticenza alcuna affinché ogni dubbio possa essere fugato;

senza di ciò, anche alla luce del drammatico precedente, si potrebbe parlare di corresponsabilità delle stesse autorità francesi, se non altro per la sottovalutazione degli eventi accaduti, per una mancata vigilanza e per un'evidente negligenza nella valutazione degli eventi, anche considerando che negli ultimi anni la giustizia francese è stata condannata numerose volte dalla Corte europea per aver leso i diritti della difesa,

si chiede di sapere:

quali impegni il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché sia fatta luce completa sui fatti, in particolare sulle dinamiche reali della morte, sul diritto dei familiari di vedere il corpo di Claudio prima dell'autopsia e di essere accompagnati da un medico legale di fiducia;

quali misure intenda adottare affinché si giunga alla verità sulle reali cause di questa seconda morte tragica e sospetta di un italiano in un carcere francese, e sull'eventuale omissione di soccorso da parte dei responsabili del carcere.

INTERPELLANZA SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE OPERANO CON I GAS FLUORURATI

(2-00011) (16 aprile 2013)

ZANETTIN - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

da informazioni assunte dall'interrogante, risulta che in queste ultime settimane è stato dato avvio alle procedure per l'iscrizione al registro nazionale delle persone e delle imprese certificate che operano con i gas fluorurati;

in particolare sono coinvolte le imprese del settore autoriparazione e quelle dell'installazione degli impianti;

con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2012, è stato emanato il regolamento che, fra i vari aspetti legati ai gas fluorurati, ha istituito anche il registro nazionale;

l'11 febbraio 2013 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato della messa a disposizione di questo registro telematico e, da tale data, le persone e le imprese hanno avuto 60 giorni per provvedere all'iscrizione;

i soggetti che si devono iscrivere sono decine di migliaia e, in queste settimane, stanno cercando di regolarizzare la propria posizione;

diversi imprenditori provvedono autonomamente all'iscrizione e per farlo devono munirsi di un lettore per la firma digitale CNS o di un *token* USB, che ovviamente hanno un costo, e comunque risultano di difficile reperibilità, vista la forte richiesta alle Camere di commercio;

moltissimi imprenditori si sono rivolti alle locali associazioni degli artigiani, che tuttavia hanno lamentato notevoli difficoltà a gestire le richieste di assistenza entro la scadenza prevista del 12 aprile;

sussiste il rischio concreto che migliaia di aziende possano, incolpevolmente, incorrere in sanzioni, che possono arrivare fino a 10.000 euro,

si chiede di sapere se, considerate le difficoltà lamentate dalle associazioni di categoria a gestire le richieste di iscrizione al registro, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'adeguata proroga al termine.

INTERROGAZIONE SUL SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI)

(3-00019) (3 aprile 2013)

BERGER - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

al sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è stata data attuazione attraverso il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, come modificato dal successivo decreto del 15 febbraio 2010;

con i decreti ministeriali, l'Italia ha ottemperato alle specifiche previsioni contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che impone agli Stati membri l'adozione di misure per la tracciabilità, dalla produzione alla destinazione finale, e per il controllo dei rifiuti pericolosi, al fine di garantire che la gestione dei rifiuti stessi sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente;

nella realtà, tra rinvii e modifiche alla normativa, il Sistri non è mai entrato in vigore a regime;

come si apprende da notizie di stampa, il Ministro in indirizzo ha predisposto un decreto che prevede la nuova partenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti dal prossimo autunno: 1° ottobre 2013 per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e 3 marzo 2014 per le altre aziende iscritte al Sistri, che possono comunque anticipare a ottobre;

in particolare, in merito alle scadenze Sistri, lo schema di decreto prevede due fasi, di riallineamento: dal 30 aprile 2013, le imprese con più di 10 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi (elencate dall'art. 3, comma 1, lettere *c*), *h*), del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011) devono verificare l'attualità di dati e informazioni trasmesse al Sistri, eventualmente aggiornandoli. Le altre lo faranno dal 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014. Le imprese mai iscritte al Sistri devono procedere entro gli stessi termini a seconda delle dimensioni e tipologie di rifiuti prodotti. Per i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, le imprese devono continuare a tenere anche i precedenti registri e documentazioni sui rifiuti, in una sorta di doppio binario;

dopo due anni di sospensione, quindi, durante i quali sembrava si dovesse arrivare a un nuovo sistema, il Sistri torna come obbligo, anche se per il 2013 è sospeso il pagamento e non è chiaro cosa succederà dal 2014 e se potranno intervenire meccanismi di recupero dei due anni;

evidenziato che l'interrogante accoglie con favore tali proroghe,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere un'ulteriore proroga anche per le imprese con più di 10 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi, obbligate dal 30 aprile 2013 a verificare l'attualità di dati e informazioni trasmessi al Sistri, visto che tali adempimenti, a causa dei costi burocratici, gravano pesantemente sui bilanci delle aziende, già in grande difficoltà a causa della crisi economica: lo stesso Governo, infatti, consapevole dell'importanza del contenimento dei costi burocratici, ha varato il decreto-legge "salva Italia" (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), volto a garantire il risanamento dell'economia e stimolare la crescita e la competitività.

INTERPELLANZA SULLA COOPERATIVA "COOPSETTE"

(2-00001) (21 marzo 2013)

GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la procura della Repubblica di Firenze ha proceduto al sequestro dei cantieri della TAV a Firenze e indagato 31 persone per associazione a delinquere, truffa, corruzione, traffico illecito di rifiuti, frode in pubbliche forniture, eccetera;

secondo quanto riferito dalla stampa (si veda "Il Resto del Carlino" del 17 gennaio 2013) gli inquirenti avrebbero accertato che all'illecito smaltimento e trasporto dei rifiuti avrebbero concorso i dirigenti della società vincitrice dell'appalto, la "Nodavia", e della sua socia di maggioranza "Coopsette", un colosso cooperativa che, secondo quanto scrive "La Gazzetta di Modena" di sabato 19 gennaio, tradizionalmente collabora con altre aziende modenesi e soprattutto ha avviato cantieri importanti nella bassa modenese, costruendo i moduli abitativi provvisori a San Felice dopo aver vinto l'appalto (che era di 7,5 milioni di euro) con un ribasso del 33 per cento, così come ha vinto l'appalto per la costruzione dei moduli abitativi di Cavezzo e San Prospero, sempre con ribassi di oltre il 30 per cento sulla base d'asta (3,3 milioni di euro);

sempre secondo quanto riferito dalla stampa (ed in particolare dal "Quotidiano nazionale" del 18 gennaio) il trasporto dei rifiuti, dopo un giro di contratti gonfiati e fondi neri, veniva addirittura gestito da un'azienda, la "Veca Sud", "strettamente legata" al *clan* camorristico dei casalesi e alla famiglia Caturano,

si chiede di sapere se risulti al Governo che la "Coopsette" abbia avuto in passato rapporti di contiguità con ditte collegate alla criminalità organizzata, così come del resto è avvenuto - secondo quanto emerge da documenti esaminati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - con riferimento ad altri colossi cooperativi e, in caso affermativo, se tale cooperativa abbia avuto l'interdizione antimafia e le sia stata rifiutata l'iscrizione alla "*white list*" da parte della prefettura di Modena, visto che a ditte private modenesi, aventi sede e operanti nell'area del terremoto, sono stati notificati tali provvedimenti, assumendo rilievo secondo la prefettura, per combattere i tentativi di infiltrazione mafiosa, "profili indiziari, ovvero eventi ipotizzati come possibili" anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di reati, "essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia si desuma un quadro

indiziario che complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento fra l'impresa e la criminalità organizzata" (come risulta da specifica documentazione trasmessa in allegato alla presente interpellanza, che resta acquisita agli atti del Senato).

INTERROGAZIONE SULLA CHIUSURA DELLA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIGNOLA (MODENA)

(3-00027) (10 aprile 2013)

VACCARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da una denuncia dei sindacati Cgil e Cisl si apprende che nel corso della riunione tenutasi presso la direzione regionale dell'Emilia-Romagna in data 20 marzo 2013, avente ad oggetto la probabile chiusura dei servizi presso gli aeroporti di Forlì e Parma, sarebbe stata comunicata alle parti l'intenzione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'interno di procedere alla chiusura di tutti i distaccamenti misti e permanenti che operano al di sotto di una soglia predeterminata di interventi annui;

l'indicazione sarebbe emersa durante un incontro tenutosi lo scorso 19 marzo 2013 tra i vertici del Dipartimento e i direttori regionali e sarebbe stato dettato dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di riordino delle sedi del Corpo;

la notizia sta destando particolare preoccupazione vista la presenza in Emilia-Romagna di ben 7 distaccamenti della tipologia mista (personale permanente e volontario-ex discontinuo richiamato per periodi di 20 giorni) ovvero quelli di Bobbio (Piacenza), Langhirano (Parma), Sant'Ilario D'Enza (Reggio Emilia), Vignola (Modena), Comacchio (Ferrara), Cervia (Ravenna) e Bagno di Romagna (Forlì-Cesena);

rilevato che:

consistenti sono stati, e sono tuttora, gli impegni di natura economico-finanziaria di cui si sono fatti carico gli enti locali per supportare la realizzazione e il mantenimento delle suddette sedi nella consapevolezza di quanto tali presidi contribuiscano a migliorare il dispositivo di soccorso alle popolazioni locali, cosa che i fatti hanno puntualmente dimostrato;

tali impegni non possono essere vanificati dagli effetti prodotti dai tagli lineari o da una *spending review* che non tiene conto della sicurezza del cittadino in termini di soccorso pubblico e protezione civile;

considerato che:

sta destando particolare allarme l'ipotesi di un eventuale chiusura del presidio dei vigili del fuoco di Vignola, considerato che questa rappresenta l'unica sede distaccata che opera nella vasta zona delle Terre dei castelli;

la sede di Vignola è uno dei pochi distaccamenti ai quali è stato assegnato esclusivamente personale di ruolo, ciò in considerazione dell'importanza strategica che tale sede riveste e della vastità del territorio su cui opera (11 comuni per 98.555 abitanti, con l'aggiunta di alcuni comuni della provincia

di Bologna quando il distaccamento volontario di Bazzano non è disponibile);

negli anni il presidio ha assicurato il proprio servizio di soccorso; nel solo anno 2012 ha effettuato in totale ben 802 interventi collaborando con la Regione e le Province anche nella lotta agli incendi boschivi in collaborazione e fornendo il servizio ad un tratto importante della principale autostrada del Paese, la A1, nei tratti tra i caselli di Modena sud e nord e tra Modena sud e Casalecchio;

considerato inoltre che la chiusura di un distaccamento dei vigili del fuoco indebolisce dal punto di vista della sicurezza qualsiasi territorio, ma è particolarmente grave se disposta per quelle sedi che operano in alcuni territori, come ad esempio quello di Vignola, dove per la particolare collocazione geografica pedemontana, la difficoltà nei collegamenti che sono resi più complicati da una viabilità spesso compromessa da fenomeni di dissesto idrogeologico e la presenza di numerose ed importanti attività artigianali e industriali la presenza di un presidio dei vigili del fuoco è di fondamentale importanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire quanto emerso a livello locale circa la prospettata chiusura della sede distaccata dei vigili del fuoco di Vignola e quali iniziative intenda adottare affinché tale ipotesi venga scongiurata al fine di garantire al territorio di Vignola la presenza di un presidio strategico di vitale importanza per gli enti locali, i cittadini e le imprese.

**INTERROGAZIONE SULL'AMMISSIONE DI ALCUNE LISTE
ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI
ALAGNA LOMELLINA (PAVIA)**

(3-00046) (6 maggio 2013)

ORELLANA, CIOFFI, TAVERNA, ENDRIZZI, BOTTICI, SERRA, BENCINI, MOLINARI, PETROCELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

sono convocati per i giorni di domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013 i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Alagna Lomellina (Pavia);

come risulta dall'albo pretorio del medesimo Comune, alla competizione elettorale locale si sono presentate due liste, politicamente riconducibili alla estrema destra denominate: «Movimento Fascismo e libertà» e «Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori»;

a giudizio degli interroganti, al netto dei programmi politici ed elettorali delle suddette liste, ascrivibili a tematiche di marcata valenza territoriale ed amministrativa, le dizioni letterali si pongono apertamente in contrasto con la disciplina costituzionale ed ordinaria;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione dispone che «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»;

con sentenza del 6 marzo 2013, n. 1354, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che «il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'art. 49 Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, ex art. 51 Costituzione, trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione». Tenendo presente che: *a)* «detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche»; *b)* «l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista»;

premessi altresì che, a giudizio degli interroganti, sotto il profilo dei possibili impatti pratico-operativi, gli artt. 30 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel fissare i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali, presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, tenendo conto che le disposizioni in parola si riferiscono a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale, senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale; pertanto, l'impossibilità che il movimento o l'associazione a cui si riferisce il simbolo o la lista partecipi alla vita politica postula, in via implicita ma necessaria, il potere della Commissione elettorale mandamentale di cui al citato testo unico di ricusare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine non conforme alla Costituzione. Non a caso, infatti, sono state dichiarate legittime la ricusazione del contrassegno e l'esclusione della lista in ragione del richiamo del partito fascista nel simbolo e nella dizione letterale,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che le liste di cui in premessa siano state ammesse e, in caso positivo, quali risultino essere state le ragioni che hanno determinato, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, la mancata ricusazione delle liste menzionate;

quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, anche attraverso l'Ufficio territoriale del Governo, al fine di impedire il perfezionamento del procedimento elettorale *in itinere*, riferito alla eventuale elezione di candidati appartenenti a liste presentate, a giudizio degli interroganti, in aperto contrasto con la Carta costituzionale e con la normativa vigente, come ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato;

se non ritenga opportuno, ove dovesse risultare eletto un candidato delle liste suddette, promuovere ogni congrua iniziativa di propria competenza volta allo scioglimento del Consiglio comunale di Alagna Lomellina, in forza di atti contrari alla Costituzione e per gravi e persistenti violazioni di legge.

INTERROGAZIONE SUI CRITERI DI CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA AD IMPRESE IN PROCEDURA CONCORSUALE

(3-00041) (29 aprile 2013)

GHEDINI Rita, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FABBRI, FEDELI, GATTI, LEPRI, SANGALLI, SPILABOTTE, FAVERO, LO GIUDICE, SANTINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni), disciplinata dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è uno strumento fondamentale per affrontare le crisi aziendali, per attenuare le ricadute occupazionali che dentro le crisi si producono, per consentire una concreta possibilità di ripresa o di continuazione dell'attività produttiva, anche attraverso la vendita o l'affitto di parte o di tutta l'impresa;

essa consente infatti il mantenimento in essere delle conoscenze, delle professionalità, delle peculiarità aziendali, delle capacità aziendali che sono la condizione indispensabile per poter garantire una occasione di continuità a tutte le parti dell'impresa;

anche in relazione a tali finalità, attraverso le procedure previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si è previsto il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e quindi la corretta e trasparente applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (trasferimento d'azienda) evitando speculazioni ovvero la vendita di "scatole vuote";

il mantenimento dei livelli occupazionali, con la corretta applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, consente il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali che, con specifici accordi, possono governare il passaggio dei lavoratori e prevedere vincoli per il mantenimento del sito produttivo in un dato territorio;

infine, lo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria garantisce anche il mantenimento del valore dell'azienda in crisi per una

sua più proficua ricollocazione sul mercato, e l'integrazione del reddito del dipendente, già in sofferenza in conseguenza dell'insolvenza subita prima dell'accesso alla procedura concorsuale, durante il periodo di attesa della vendita dell'azienda fallita (che spesso avviene in un arco temporale di diversi mesi);

considerato che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, prevedendo modifiche rilevanti per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali, il cui salvataggio, dopo le previsioni più restrittive introdotte nella legge di riforma del mercato del lavoro dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concesso, fino al 2015, solo se si prevedono possibilità di ripresa dell'attività e salvaguardia dell'occupazione, nel rispetto di parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali;

in attuazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, come riformulato dall'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il decreto 4 dicembre 2012 del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di Cassa integrazione guadagni straordinaria presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario;

i parametri oggettivi in base ai quali il Ministero dovrà valutare le istanze di Cassa integrazione guadagni straordinaria presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nell'ambito delle procedure concorsuali, devono garantire sia le prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, sia la conservazione, anche parziale, dei livelli occupazionali;

con riferimento alla continuazione dell'attività, il decreto ministeriale, all'articolo 2, individua tre indicatori alternativi che devono essere specificati nell'istanza di concessione: azioni adottate dal responsabile della procedura concorsuale; manifestazioni di interesse da parte di terzi (cessione, anche parziale, o affitto); presenza di tavoli in sede governativa o regionale finalizzati alla continuazione o alla ripresa dell'attività;

gli altri parametri riferiti all'occupazione, come definiti all'articolo 3, riguardano piani volti al distacco dei lavoratori in imprese terze; la stipula di contratti a tempo determinato con altri datori di lavoro; piani di ricollocazione dei soggetti interessati o la presentazione di programmi di

riqualificazione delle competenze o di formazione in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici;

rilevato che, a giudizio degli interroganti:

il decreto ministeriale contiene contraddizioni tra quanto dichiarato nelle premesse dello stesso (il contesto normativo, le finalità, la gestione dello strumento in periodo di crisi) e quanto previsto agli articoli 2 e 3 dello stesso (individuazione dei criteri oggettivi);

inoltre, sono presenti contraddizioni anche tra i criteri previsti dall'articolo 2 e quelli previsti dall'articolo 3 del decreto stesso: i criteri indicati dagli articoli 2 e 3, dal cui rispetto discende l'applicabilità di questa fattispecie di Cassa integrazione guadagni straordinaria sono infatti da considerarsi separatamente e aggiuntivamente;

la poca chiarezza del dettato normativo risulta evidente stando alla lettera dell'articolo 3, secondo cui "si tiene conto, in aggiunta ai parametri oggettivi di cui all'art. 2, da indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale";

resta inoltre l'illogicità di una norma che indica separatamente parametri il cui rispetto è funzionale, da un lato, alla continuità o ripresa dell'attività e, dall'altro, alla salvaguardia anche parziale dell'occupazione;

in tal senso, infatti, si potrebbe avere il paradosso di un'istanza per "continuità aziendale" in base, ad esempio, all'apertura di tavoli presso le istituzioni, ma in assenza di riscontri per i parametri indicati all'articolo 3, che tuttavia si traduce in una misura di salvaguardia dell'occupazione tramite il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria;

a tale proposito, a titolo esemplificativo e a testimonianza di come il caso paradossale non sia peregrino, si veda la vicenda di Officine Rizzoli ortopedia. Nata a Bologna nel 1896 allo scopo di progettare e realizzare dispositivi ortopedici ed attrezzature ospedaliere necessarie all'attività medica, nei suoi 117 anni di storia è divenuta gioiello della sanità bolognese;

dichiarata fallita dal tribunale di Bologna il 24 gennaio 2013, con 176 lavoratori in tutta Italia, di cui 48 occupati nella sede centrale di Budrio, versa in amministrazione controllata a causa di gravi difficoltà di bilancio determinate dal mancato pagamento di ingenti somme di cui l'azienda medesima è creditrice nei confronti del sistema sanitario nazionale;

nel verbale sottoscritto in sede ministeriale per Officine Rizzoli Ortopedia, si indicano quale giustificazione per la Cassa integrazione guadagni straordinaria, ex nuovo articolo 3 della legge n. 223 del 1991, sia l'apertura

di tavoli presso la Provincia di Bologna che l'interesse di nuovi imprenditori, ma non le misure indicate nell'articolo 3 del decreto ministeriale, chiaramente non ancora circoscrivibili nella fase di manifestazione di interesse di potenziali acquirenti;

alla prova dei fatti, si è evidenziata una ulteriore allarmante contraddizione: nella gestione operativa della domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene richiesto al curatore fallimentare di presentare una relazione sulla cessazione di attività, ma nel caso in questione non ci può essere cessazione di attività in quanto l'attività aziendale sta proseguendo (esercizio provvisorio) e può essere prevista a breve l'asta per la vendita dell'intero complesso aziendale;

rilevato inoltre che:

nel merito dell'articolo 3 del decreto del Ministero, la lettera *b*) del comma 1 prevede quale parametro oggettivo per la concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria la stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi e, in tal senso, un'estromissione dei dipendenti dal loro ambito aziendale;

nella gestione operativa della domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria da inviare al Ministero è richiesto al curatore fallimentare di presentare una "relazione sulla cessazione di attività", senza considerare che, nel caso di specie, non ci può essere cessazione di attività in quanto l'attività aziendale sta proseguendo (esercizio provvisorio) e può essere prevista a breve l'asta per la vendita dell'intero complesso aziendale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà inerenti all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 4 dicembre 2013, e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se non ritenga opportuno porre in essere iniziative urgenti volte a rimuovere i rischi di paralisi nelle procedure di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel caso di procedure concorsuali, con conseguenti gravi difficoltà, per lavoratori e imprese, nell'attenuare le ricadute occupazionali che dentro la crisi si producono e consentire una concreta possibilità di ripresa o di continuazione dell'attività produttiva;

se, conseguentemente, vista la delicatezza del problema e il contesto più generale di crisi dentro al quale si sviluppa, non ritenga indispensabile fornire un'interpretazione ufficiale delle disposizioni richiamate, al fine di chiarire le procedure da seguire e definire meglio i criteri oggettivi di

accesso allo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per le procedure concorsuali.